DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE. (RACCOLTA 2000)

Art. 1

Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania

Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalita', dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Il Ministero degli affari esteri puo' utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio gia' addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilita' speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unita' previsionale di base del Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2000, non più in vigore dal 8 marzo 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000)
Estremi	Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-prorogare-la-partecipazione-militare/art-1-interventi-per-la-ricostruzione-sociale-ed-economica-dell-albania/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it